



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI"
VIA DI VILLA SCARPELLINI - 00028 SUBIACO (RM) - DISTRETTO 35
Codice Fiscale: 94032770581-Codice Meccanografico: RMIS051001
Tel. 06.121.125.565 - 06.121.125.566 Fax 0774.83.904- 0774.85.508
e-mail istituzionale: rmis051001@istruzione.it
PEC: RMIS051001@PEC.ISTRUZIONE.IT
sito: www.iisbraschiquarenghi.edu.it

Circ. n. 48

Subiaco, 09 novembre 2020

A tutto il personale
All'Albo dell'Istituto
SEDE

Il Dirigente scolastico

in qualità di Datore di lavoro dell'istituto e ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, considerato:

- l'obbligo di cui alla lettera b, comma 1, art. 17, D.Lgs. 81/2008;
- quanto previsto dall'art. 31, D.Lgs. 81/2008;
- quanto previsto dall'art. 32, D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento al comma 8;

CHIEDE

La disponibilità al personale interno, in possesso dei requisiti secondo l'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 comma 2 e 3, a ricoprire l'incarico di durata di mesi 12 a decorrere dalla data 01 gennaio 2021 e fino alla data 31 dicembre 2021, per lo svolgimento del ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dell'Istituto.

La domanda di disponibilità andrà consegnata all'Ufficio di Presidenza entro e non oltre **lunedì 16 novembre 2020**.

A tale scopo il RSPP si impegna a:

- garantire lo svolgimento dei compiti previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi ed alla redazione del relativo documento, comprendente le misure di prevenzione e protezione e di miglioramento necessarie per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, ed indicazioni relative alle rispettive priorità (art. 28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché i sistemi di controllo di tali misure;
- organizzare e coordinare il Servizio di prevenzione e protezione, gestendo le necessarie risorse attribuite;
- organizzare, verificare ed aggiornare il Piano d'Emergenza e tutti i relativi piani (Primo Soccorso, Antincendio ed Evacuazione);
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività, di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/08;
- coadiuvare il DS nei rapporti con gli Enti territoriali competenti in materia di sicurezza sul lavoro, con i Vigili del fuoco, con l'Ente proprietario degli immobili e con i fornitori;
- coadiuvare il DS nell'organizzazione e conduzione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione (almeno una l'anno), previste ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e per gli altri momenti di consultazione dei RLS previsti dal decreto;
- collaborare con il DS ed il DSGA per la stesura del DUVRI nei casi previsti;
- proporre programmi di formazione e informazione;
- organizzare, coordinare e realizzare (per quanto di competenza) la formazione, l'informazione e l'addestramento del personale (docente e ATA) e degli allievi (se equiparati a lavoratori), come previsto dal D.Lgs. 81/2008, dal D.M. 10/3/1998 e dal D.M. 388/2003, individuando e rendendo disponibili, all'occorrenza, risorse umane ad integrazione di quelle presenti all'interno del SPP e, più in generale, della scuola;

- a documentare l'avvenuta formazione prevista dalle norme in vigore;
- collaborare con il DS per l'adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme a quanto previsto dall'art. 30 D.Lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro si impegna ad autorizzare l'utilizzo degli ambienti e delle risorse strumentali a disposizione del RSPP.

Se dovessero pervenire allo scrivente più disponibilità da parte di soggetti interni, per l'individuazione dell'incarico si procederà all'analisi del curriculum dei candidati, valutando i titoli posseduti e le pregresse esperienze in qualità di RSPP, secondo il prospetto allegato:

Diploma di laurea quinquennale o specialistica in ingegneria o architettura	Punti 6
Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o di architetto	Punti 2
Iscrizione nell'elenco del M.I. come antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011 (ex legge 818/1984)	Punti 5
Master universitario di I livello in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (se ne valuta 1)	Punti 3
Master universitario di II livello in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (se ne valuta 1)	Punti 4
Incarichi annuali nelle istituzioni scolastiche in qualità di RSPP (si prende in considerazione un incarico solo per ciascun anno)	Punti 6 per ciascun incarico max punti 50
Continuità espletamento dell'incarico nella stessa Istituzione Scolastica	Punti 2 per ogni anno, Max 10 punti
Docenza in corsi di formazione sulla sicurezza per i lavoratori, per i preposti e corsi per addetti antincendio (di durata non inferiore a 4 ore)	Punti 2 per ogni corso Max punti 20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)